

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 14 DEL 28/04/2000

VERBALE:  
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno **5 MAG. 2000** e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 - 2° comma - della Legge **08/06/90, N. 142.**

Seravezza, **15 MAG. 2000**

IL DIRETTORE

**OGGETTO:** Indirizzi per l'applicazione dell'art. 164 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D. Lgs. N. 490 del 29 ottobre 1999.

L'anno duemila, addì 28 del mese di aprile, alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco in Castelnuovo Garfagnana si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 306 del 9 novembre 1999. Presiede il Sig. LUIGI GRASSI.

Sono presenti componenti n° 11, Assenti n° 2

(A = assente, P = presente)

Paolo	CATTANI	P
Giovanni	CORRIERI	P
Piero	SACCHETTI	P
Adriano	VIVIANI	A
Agostino Nino	FOLEGNANI	P
Vincenzo	COLASANTI	A
Cristoforo Feliciano	RAVERA	P
Alberto	ABRAMI	P
Giancarlo	VOLPINI	P
Christian	DAIMO	P
Giuseppe	NARDINI	P
Ezio Gino	RONCHIERI	P
Luigi	GRASSI	P

Partecipa

Il Direttore dell'Ente Antonio BARTELLETTI

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**PREMESSO** che:

- a) l'art. 164 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D. Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, sostituisce l'art. 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, nel trattare l'ordine di rimissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria;
- b) tale articolo 164 stabilisce che in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti in materia di vincolo ambientale, il trasgressore sia tenuto alla rimissione in pristino a proprie spese oppure al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinando la somma dovuta previa perizia di stima;

**VISTO** l'art. 1, comma 1 della L.R. 28 marzo 2000, n. 43, in cui si chiarisce la portata dell'art. 20, comma 2 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65, con l'attribuzione all'Ente Parco, per le aree in competenza, di tutte le funzioni in materia di vincolo paesaggistico trasferite o subdelegate dallo Stato alla Regione;

**VISTO** l'art. 16, comma 6, lettera a) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 90 del 13 giugno 1998, e succ. mod. ed integr., che affida al Responsabile dell'Ufficio "Pianificazione territoriale" la competenza a determinare nel merito delle sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della L. 29 giugno 1939, n. 1497;

**NELLA NECESSITA'** di dettare indirizzi agli Uffici e ai Responsabili degli stessi per una corretta applicazione dell'art. 164 del Testo unico più volte citato, nel solo caso della procedura relativa all'opzione per il pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione al vincolo paesaggistico;

**VISTA** la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142 e succ. mod. ed integr. in ordine alla regolarità tecnica;

**A voti unanimi e tutti favorevoli,**

### DELIBERA

- a) di richiedere al trasgressore di produrre, a proprie spese, una perizia giurata di stima, a cura e firma di tecnico abilitato, in cui computare il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione al vincolo paesaggistico;
- b) di richiedere al trasgressore il versamento, a favore del Parco, di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, secondo le risultanze della perizia di cui al punto precedente;

- c) di accettare la somma versata con la riserva di poter verificare, entro un tempo tecnico di valutazione, la congruità di quanto proposto nella perizia giurata di stima, chiedendo - se del caso - la successiva integrazione della differenza tra la somma già versata e l'entità della sanzione accertata;
- d) di dar mandato all'U.O. "Pianificazione territoriale" di richiedere all'Ufficio legale della Regione Toscana un parere sulla procedura qui prefigurata;
- e) di dichiarare, con successiva determinazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. n. 142/90 e succ. mod. ed integr.